

Informativa 19/2021

19 febbraio 2021

BONUS CANONI LOCAZIONE RECENTI CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il credito d'imposta riconosciuto a favore degli esercenti attività d'impresa, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per i canoni di locazione (cd. "bonus canoni locazione") spetta al sussistere di specifici requisiti che, data la diversificazione, spesso ingannano i beneficiari. Di seguito li riepiloghiamo:

Credito d'imposta locazioni	Art. 65, DL n. 18/2020 "Decreto Cura Italia"	Art. 28, DL n. 34/2020, "Decreto Rilancio" e art. 1, comma 602, Legge n. 178/2020	Art. 8, DL n. 137/2020 "Decreto Ristori"	Art. 8-bis, DL n. 137/2020 "Decreto Ristori"
Beneficiari	Esercenti attività d'impresa	- Esercenti attività d'impresa - lavoratori autonomi - enti non commerciali / ETS / enti religiosi	Imprese operanti settori Tabella 1	- Imprese operanti settori Tabella 2 (- agenzie di viaggi/tour operator (codici "79.11" e "79.12") con sede operativa nelle zone "rosse" ex artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 19-bis, DL n.137/2020
Condizioni	Attività non rientrante tra le attività "essenziali" di cui agli Allegati 1 e 2 DPCM 11.3.2020	- Ricavi/compensi 2019 non superiori a € 5 milioni (tale condizione non opera per attività alberghiere, agenzie viaggio/tour operator, strutture termali e commercio al dettaglio) - riduzione fatturato / corrispettivi 2020 pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese 2019	Riduzione fatturato / corrispettivi 2020 pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese 2019	Riduzione fatturato / corrispettivi 2020 pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese 2019
Tipologia immobile locato	categoria C/1	- ad uso non abitativo - affitto d'azienda	- ad uso non abitativo - affitto d'azienda	- ad uso non abitativo - affitto d'azienda
Canone agevolabile	marzo 2020	- marzo/aprile/maggio/giugno 2020 - aprile/maggio/giugno/luglio 2020 per attività turistico-ricettive solo stagionali - marzo 2020 – aprile 2021 per imprese turistico-ricettive, agenzie viaggi e tour operator	ottobre/novembre/dicembre 2020	ottobre/novembre/dicembre 2020
Misura agevolazione	60% canone di locazione pagato	60% canoni di locazione / leasing / concessione pagati (30% per contratti a prestazioni complesse / affitto d'azienda) per strutture turistico-ricettive in affitto d'azienda, 50% del canone relativo all'affitto	60% canoni di locazione / leasing / concessione pagati (30% per contratti a prestazioni complesse / affitto d'azienda) per strutture turistico-ricettive in affitto d'azienda, 50% del canone relativo all'affitto	60% canoni di locazione / leasing / concessione pagati (30% per contratti a prestazioni complesse / affitto d'azienda) per strutture turistico-ricettive in affitto d'azienda, 50% del canone relativo all'affitto

Il credito d'imposta può essere fruito a condizione che il canone sia pagato.

In caso di mancato pagamento del canone l'utilizzo del bonus resta sospeso fino al momento del pagamento.

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente confermato che è riconosciuta l'agevolazione anche in caso di pagamento nel 2021 dei canoni relativi ai mesi di riferimento, fermo restando che l'utilizzo è consentito solo dopo l'avvenuto pagamento.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, distinti saluti.

Studio Pozzi
CONSULENTI DEL LAVORO E COMMERCIALISTI ASSOCIATI
Luisella Pozzi